

DOTTOR SERGIO BERETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

DOTTOR CARLO DOTTARELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Roma, 7 giugno 2010

Circolare n. 2/10

Provvedimento Banca d’Italia 23 dicembre 2009 n° 895 – Normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio.

La Banca d’Italia con delibera del 23 dicembre 2009, n° 895 (di seguito il “Provvedimento”) ha emanato le istruzioni per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico (di seguito AUI) che si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire dal 1 giugno 2010.

La principale novità introdotta dal Provvedimento riguarda i criteri di registrazione (articolo 6):

- comma 1: *“La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo ancorchè quest’ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica”;*
- comma 2: *“La registrazione di operazioni è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto ancorchè l’operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell’operazione o di collocamento del prodotto finanziario”.*
- comma 5: *“Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l’ordine del cliente è rivolto”.*

Per effetto delle disposizioni contenute nei primi due commi dell’articolo 6 si desume che la registrazione delle operazioni devono essere effettuate dal soggetto presso il quale è “incardinato” il rapporto indipendentemente dal fatto che l’operazione sia stata eseguita presso soggetti diversi e a prescindere dalle modalità di esecuzione della stessa.

Le società interessate, anche nel caso in cui si avvalgano di soggetti terzi che intrattengono rapporti diretti con la clientela ai fini degli obblighi connessi alla adeguata verifica, hanno l’obbligo di registrazione delle operazioni e/o dei rapporti continuativi.

Relativamente a quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 6, si rileva che - per quanto concerne gli ordini di pagamento e/o accreditamento - il Provvedimento dispone che tali manifestazioni finanziarie debbano essere registrate unicamente dagli intermediari da cui provengono e dagli intermediari a cui sono destinate le disponibilità.

Gli intermediari bancari in cui sono incardinati i rapporti degli altri intermediari non bancari (ivi comprese, SGR e SIM) non effettuano alcuna registrazione in quanto si tratta di rapporti ed operazioni intestati ad altri destinatari.

Le SGR, quindi, devono registrare tutte le operazioni relative al rapporto continuativo ovvero le singole operazioni connesse con la commercializzazione delle quote, mentre l’intermediario bancario che opera per conto della SGR non deve effettuare alcuna registrazione.

Si rileva che l'articolo 3 del Provvedimento stabilisce al comma 4 che non costituisce rapporto continuativo “*la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio*”.

Un'altra importante novità è riconducibile alle deroghe agli obblighi di registrazione (articolo 10):

- comma 3: *Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5 - quinque del TUF.*

Il Provvedimento dispone, pertanto, l'esclusione degli obblighi di registrazione relativi ad operazioni e/o a rapporti continuativi posti in essere su iniziativa del gestore; rimangono, quindi, vigenti gli obblighi di registrazione delle iniziative disposte dal cliente.

Nella gestione di fondi immobiliari risultano soggetti agli obblighi di registrazione le sole operazioni di commercializzazione delle quote.

Sono, pertanto, esclusi gli obblighi di registrazione connessi alle operazioni di compravendita e di gestione del patrimonio immobiliare, inclusi i rapporti con i conduttori e i fornitori.

* * *

Lo Studio Beretta Dottarelli – BEDOT Associati è a Vostra disposizione per rispondere a tutti i Vostri quesiti in materia nonché per prospettarVi soluzioni operative che potranno garantire la massima efficienza ed efficacia.